



Ministero della Salute

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "asi4 VI"	
Spazio riservato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo	
21 GIU. 2012	
N. ....	23342
Tit. ....	F. O. J.

DIPFSA

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA  
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER  
LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' E DEI FARMACI VETERINARI  
Ex DGSA Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie  
animali - Unità centrale di crisi

Alle Regioni e Province Autonome  
Servizi Veterinari

e per conoscenza

Al MipAAF  
Al CEA - Torino  
All'ISS - Roma  
Agli IZZSS  
Alle Associazioni di Categoria

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	20 GIU. 2012
Prot. N.	286688
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E. 900.02.16	

Loro Sedi

Prot. DGSAF. HA / 11682 / P-

OGGETTO: Applicabilità Reg. 727/2007 - Invio alla macellazione ovini e caprini sensibili

La Commissione Europea con documento SANCO/G4/FS/rz Anas (2011)1081590 ha reso riapplicabili le misure sanitarie del Reg. CE reg.727/2007, precedentemente sospese, che prevedono previa autorizzazione, dello Stato Membro, l'invio alla macellazione per il consumo umano di carcasse di ovini e caprini sensibili, derivanti da focolai di scrapie classica.

In relazione a ciò, questa Direzione Generale, ha richiesto un parere al CNSA, il quale si è espresso in maniera favorevole a motivo della situazione epidemiologica e in funzione di un trascurabile rischio di esposizione del consumatore.

Tenuto conto di quanto sopra, si rende possibile l'applicazione su tutto il territorio delle misure di cui sopra, su richiesta dell'allevatore, previa valutazione tecnico-scientifica dei Centri di referenza (CEA-Torino e ISS-Roma) e nulla osta della scrivente Direzione Generale.

Rimane inteso che il consumo di suddette carni sarà subordinato all'asportazione dalla carcassa della testa e di tutto il pacchetto intestinale.

In alternativa alle suddette deroghe, rimangono valide e obbligatorie in maniera prioritaria le misure concernenti l'abbattimento selettivo e, sempre su autorizzazione Ministeriale, l'abbattimento totale. Per quanto non specificatamente indicato nella presente nota circa le misure da adottare in sede di focolaio e post-focolaio, quali le restrizioni sulla movimentazione, la regolamentazione del ripopolamento, la gestione del latte, ecc. si rinvia a quanto disposto nelle normative vigenti.

Si ricorda che gli agnelli nati in corso di focolaio prima del terzo mese di vita devono essere avviati al macello, senza preventiva genotipizzazione, come da Regolamento 999/2001 e normativa nazionale vigente.

Nel caso in cui l'allevatore abbia intenzione di mantenere in azienda dei soggetti nuovi nati, per motivi riproduttivi, le prove di genotipizzazione devono essere effettuate **prima del compimento del terzo mese d'età**, al fine di individuare i capi resistenti (per i soggetti maschi) e semiresistenti (per le femmine), da destinare alla rimonta e quelli sensibili da avviare alla macellazione.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa GAETANA FERRI)

*Gaetana Ferreri*

*Referente:*

Vincenzo Ugo Santucci - DGSA Uff. III  
v.santucci@sanita.it - 06.5994.6734  
M. Gabriella Perrotta - DGSA Uff. III  
Mg.perrotta@sanita.it - 06.5994.6938  
Francesco Ciccia - DGSA Uff. III  
f.ciccia-ostiano@sanita.it - 06.5994.3535